



## **Alleanza Cooperative Sociali Italiane**

### **AUDIZIONE DEL 9 NOVEMBRE 2016**

**7° COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT – SENATO DELLA REPUBBLICA**

DdL n. 2443 “Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore socio-sanitario e pedagoga”

DdL n. 2474 “Disciplina delle professioni di educatore professionale”.

### **Promemoria**

*Le cooperative sociali, così come le altre imprese sociali - e gli stessi enti pubblici e privati operanti nel settore sociale, sanitario, educativo e dell'inserimento lavorativo - contano tra i loro addetti, un numero consistente di cosiddetti “educatori privi di titolo”.*

*Sono operatori dei servizi della prima infanzia, della neuropsichiatria infantile e dei servizi socioeducativi per minori, delle aree della disabilità, della salute mentale e delle dipendenze patologiche. Anche parte degli operatori della cooperazione di inserimento lavorativo rientra effettivamente, con le sue particolarità, in questa area.*

*La dimensione del fenomeno - valutata attorno ai 200.000 operatori, o altrimenti pari ad una percentuale non inferiore al 30% del personale occupato del settore - è forse di gran lunga superiore, se si considerano i problemi di regolarizzazione delle qualifiche del personale non*

*svolgente funzioni meramente assistenziali, ma concretamente impegnato soprattutto nel lavoro riabilitativo, come ad esempio:*

*a) gli operatori riabilitativi collocati nella fascia assistenziale, in carenza di percorsi di qualificazione degli Oss, a seconda delle situazioni regionali, oppure altrove inquadrati nella incerta definizione di “animatori”;*

*b) gli operatori della salute mentale riformata, non inquadrabili nello schema di tipo ospedaliero tradizionale, definito dalle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/054/CR7A/C7 “Le strutture residenziali psichiatriche”;*

*c) gli stessi tutori degli inserimenti lavorativi delle cooperative sociali B), che costituiscono una categoria a parte, formatasi prevalentemente “in situazione”, al di fuori di ogni percorso accademico.*

*In taluni casi si tratta di operatori in possesso della laurea in Scienza dell’Educazione, non parificata finora alla laurea in Educatore Professionale rilasciata dalle Facoltà di Medicina; in altri – più numerosi – si tratta di laureati in altre discipline sociali, in materie letterarie oppure in altre specialità (merita notare che forse la categoria più ampia di “educatori privi di titolo” è costituita dagli psicologi); di diplomati e di persone in possesso di titoli regionali non equipollenti all’ “educatore professionale”.*

*Se si pensa a questo fatto, si comprende come **il problema avrebbe dovuto essere in buona parte risolto da tempo almeno sul piano della regolamentazione delle equipollenze ad Educatore Professionale**, tuttora riservate ad un numero ristrettissimo di categorie: cfr. da ultimo il recente Decreto del Ministero della Salute del 22 giugno scorso, Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base». (16A06148) (GU Serie Generale n. 196 del 23-8-2016).*

***Va riconosciuto il lavoro di promozione dei servizi svolto da molti “educatori privi di titolo”.** Essi non sono degli “abusivi”, ma sono in gran parte personale molto qualificato dal punto di vista scolastico-culturale, aggiornato sia attraverso percorsi personali che con costosi interventi aziendali e pubblici. La “non qualificazione” deriva semmai da contraddizioni normative e da ritardi nelle politiche formative regionali e statali, che non possono essere addossate né alle persone né tanto meno alle cooperative sociali. Ma soprattutto si tratta di operatori portatori di una*

*formazione professionale creata “dal basso”, spesso ideando, progettando e realizzando nel concreto servizi educativi, sociali, sociosanitari e sanitari.*

***Se dal punto di vista del personale si pone la questione di non disperdere un consistente patrimonio professionale (talora fondativo per i servizi stessi), dal punto di vista delle cooperative sociali si tratta anche di evitare fenomeni di espulsione dal mercato. Spesso le cooperative, in sede di procedure di affidamento, si trovano di fronte all’alternativa se essere contrattualmente “inadempienti” con il rischio di rescissione contrattuale o, peggio, soggette a denunce per esercizio abusivo di professione o dover espellere quote crescenti di “educatori privi di titolo”, nonostante essi siano inseriti nel servizio anche da molti anni.***

***E’ quindi evidente che va ricercata una soluzione che tuteli la compagine attuale dei servizi, coinvolgente decine di migliaia di “educatori senza titolo” che altrimenti rischierebbero la disoccupazione, con il parallelo gravame di interruzione di continuità educative e terapeutiche.***

**Nel merito del DDL n. 2443 approvato a grande maggioranza dalla Camera dei Deputati ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica in materia di educatori, riteniamo importante la sua tempestiva approvazione stante la necessità di regolamentazione del settore, dei diritti di tanti operatori e degli utenti con i quali essi lavorano.**

**Si sottolinea l’importanza di evitare la moltiplicazione di figure professionali (vedasi, a fianco delle due lauree in Educatore Professionale e Scienza dell’Educazione, l’emergere delle figure sostanzialmente analoghe del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e del Terapista Occupazionale) creando divisioni a canne d’organo tra settore sanitario e settore sociale, o tra servizi per adulti e servizi per la prima infanzia, o infine tra quelli educativi e quelli dell’inserimento lavorativo. A questa esigenza andrà data risposta, sia per non segmentare ulteriormente il già complicato mondo dei lavoratori sociali, che per non specializzare oltre il limite del lecito le figure professionali.**

**In primo luogo va perseguito l’obiettivo strategico di evitare fenomeni di sanitarizzazione dell’integrazione sociosanitaria.**

**Sul medio termine, va quindi ricondotta ad unità la figura dell'educatore**, attraverso la ricongiunzione dei processi formativi universitari futuri; **nel breve periodo**, riteniamo che vadano interpretate in forma espansiva le specifiche possibilità, contenute dal DDL n. 2443, di unificare i vari canali creatisi *de facto*, **prevedendo in sede regolamentare che venga riconosciuto il diritto all'esercizio trasversale della professione degli educatori in servizio e di quelli di nuova formazione sia nel sociale, che nel sociosanitario, nella sanità e nei servizi educativi.**

**In ogni caso, riteniamo che l'esigenza di una rapida soluzione del problema non vada subordinata al superamento degli attuali canali di laurea vigenti, mettendo in discussione quel compromesso che alla Camera dei Deputati ha permesso di creare un vasto consenso attorno al testo del DDL ora portato in discussione al Senato.**

Nel riconoscimento del personale in servizio, va tenuto conto che – soprattutto per fasce generazionali – non tutto questo personale è in possesso di titoli di laurea, ed in percentuale non residuale neanche di diplomi di scuola media superiore. Si tratta in questo caso del personale più anziano, per età ed esperienza. Peraltro questo stato di fatto è riconosciuto nei CCNL del settore, tra cui quello della cooperazione sociale, che prevedono la presenza di “educatori privi di titolo” (ad un livello immediatamente inferiore agli educatori professionali), come area ove collocare tutto il personale oggi privo del titolo riconosciuto.

**Riteniamo congrue le soluzioni per il personale in servizio previste dal DDL n. 2443, anche se riteniamo che, per l'immediata equipollenza alla laurea come educatore, la previsione di 20 anni di servizio con contratti a tempo indeterminato sia una soglia troppo alta per molta parte delle lavoratrici e dei lavoratori, tenendo conto delle caratteristiche del settore, dell'alternarsi degli appalti, e delle conseguenti soluzioni di continuità intervenute nei singoli percorsi professionali.**

Roma, 9 novembre 2016.

